COMUNE SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa- Libero Consorzio)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

N. **34 DEL 29/09/2015.**

OGGETTO: Interrogazione prot. N.11037 dell'11/08/2015 presentata dal cons. Agnello + 5.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre,** alle ore **19,30** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	ZISA	MARIA	P	
2	BRANCATO	GAUDENZIO	P	
3	PERNICE	GAETANO	P	
4	PORTELLI	CARMELO	P	
5	CORALLO	FRANCESCO	P	
6	BRULLO	GIOVANNI		A
7	AGNELLO	LUCA	P	
8	PLUCHINO	ROSARIO		A
9	FIDONE	GUGLIELMO	P	
10	MICIELI	SALVATORE	P	
11	CUCITI	LUCIA	P	
12	OCCHIPINTI	DOMENICO	P	
13	AGOSTA	IGNAZIA	P	
14	BELLASSAI	MATTEO	P	
15	DI MARCO	SALVATORE		A

Assegnati n. 15 **In carica n. 15** **Assenti n. 3** **Presenti n. 12**

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, Zisa Maria;
Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Ignazio Baglieri;**
Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: **il Sindaco F. Iurato e l'Ass. G. Allù ;**
Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. **12** Consiglieri su 15 Consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, dell'art. 10 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 2 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare.

Il Presidente passa ad esaminare il p.4 all'odg e concede la parola al cons. Agnello per la lettura dell'interrogazione. Terminata la lettura da parte del cons. Agnello il Sindaco risponde dando lettura di una apposita nota che consegna agli atti.
Il cons. Agnello reputa ampia la risposta del Sindaco ma del tutto insoddisfacente poichè essa non risponde all'interrogazione che verteva sui costi derivanti dall'attuale scelta gestionale, bensì sulle ragioni del recesso che, peraltro non sono quelle che all'epoca dell'atto deliberativo del recesso medesimo furono addotte. Afferma altresì che il Sindaco, con la sua risposta, acclara di essersi avvalsa per lungo tempo di una convenzione che Ella stessa dichiara essere illegittima.
Il cons. Pernice, chiesta ed ottenuta la parola, si complimenta con il Sindaco per la risposta che considera degna di un parere legale. Evidenzia che, tuttavia, tale risposta non mette in luce gli aspetti a favore della convenzione che, nel corso del tempo, ne hanno confermato la legittimità. Evidenzia altresì che l'A.C. ha conferito in breve tempo a svariati avvocati incarichi nei confronti della stessa parte attrice, vale a dire la ditta Mediale.
Il cons. Portelli si associa al cons. Agnello circa le affermazioni del Sindaco sulla illegittimità della convenzione fatta oggi dopo essersene avvalsa per lungo tempo e lamenta il mancato riscontro alla richiesta sui costi che avrebbe consentito una obbiettiva valutazione circa la bontà della scelta operata dalla A.C., ricorrendo a legali esterni rispetto al precedente convenzionamento. Perciò si dichiara insoddisfatto.
Il Presidente poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara concluso l'argomento.

COMUNE DI
SANTA CROCE CAMERINA

11 AGO 2015
Prot. n. 011037
Cat. Clas. Fasc.

- Dirigenti -

AL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLE SPESE DI CONTENZIOSO

I sottoscritti Consiglieri comunali di minoranza, considerato che codesta Amministrazione comunale ha proposto il recesso della convenzione per l' Ufficio unico di Avvocatura e che la maggioranza consiliare ha accolto tale proposta con decorrenza ottobre 2014 , interrogano la S.V. per conoscere:

- Il costo sostenuto dal Comune dall' attivazione dell' Ufficio unico di Avvocatura fino al suo recesso ;
- Il costo sostenuto dal Comune dalla data del predetto recesso fino alla data odierna;
- Il numero di contenziosi attivati dopo la predetta data di recesso e i professionisti incaricati di difendere le ragioni del Comune con indicazione del numero di contenziosi affidati a ciascuno e relativo compenso complessivo pattuito e/o liquidato;

Si chiede al Presidente del Consiglio comunale di inserire la presente interrogazione all' odg del prossimo Consiglio comunale.

I Consiglieri comunali

Santa Croce Camerina, 10/8/2015

In risposta alla interrogazione scritta a firma dei consiglieri [illegible] datata 10.8.15 atteso che la stessa è sostanzialmente identica a quella depositata il 28 luglio 2014 ed alla quale si è data ampia ed approfondita risposta scritta in data 20.8.14, in questa sede non può che ribadirsi il chiaro contenuto di quest'ultima, alla quale rinvia i Consiglieri interroganti, anche perché non sono affatto intervenuti fatti nuovi.

Pertanto non può che ribadirsi che:

a) la scelta del professionista da incaricare per tutelare in giudizio le ragioni dell'Ente comunale non può che essere assolutamente libera ed improntata al solo criterio della fiducia, che, per sua stessa natura, non sopporta vincoli o condizionamenti di sorta provenienti da qualsivoglia convenzione con altri enti a cui viene conferito il potere di individuare il legale loro dipendente che deve patrocinare in giudizio i diritti e gli interessi del Comune di Santa Croce Camerina. L'interesse pubblico nella scelta del professionista che deve patrocinare un ente risiede nella libera individuazione del professionista di fiducia da parte della Amministrazione, senza vincoli o condizionamenti di sorta (sopratutto se provenienti da altri enti) neanche di natura economica del costo del servizio, dovendo, nei limiti del bilancio e nel rispetto delle regole che presiedono una corretta gestione delle risorse, scegliere quel legale sia in grado di assicurare la migliore difesa possibile in giudizio, e non affidarsi all'ufficio avvocatura di altro ente territoriale solo sulla presunta (ma mai accertata) possibilità di un trattamento preferenziale nel compenso.

Giova ricordare ai Consiglieri interroganti le situazioni equivoche che si sono venute a determinare anche durante la precedente amministrazione Comunale, la quale, pur in vigenza della convenzione con l'allora Provincia Regionale di Ragusa, non mancava di affidare incarichi anche ad avvocati del libero Foro, arrivando, addirittura, a conferire incarichi di patrocinio legale congiunto per lo stesso giudizio tanto al legale interno della Provincia Regionale quanto ad un legale esterno appartenente al Libero Foro, come nel caso della delibera di Giunta Municipale del 19.07.2011 n.211.

E', dunque, evidente che la convenzione da cui questa Amministrazione ha inteso recedere, si poneva in contrasto con il principio della libera scelta fiduciaria del legale ed era suscettibile di equivoci ed addirittura di aggravio di spese per duplicazione di incarichi.

b) Come già chiarito nel corso della risposta alla interrogazione del 28.7.2014, la convenzione medesima si poneva in contrasto tanto con la previgente disciplina in materia di esercizio della professione forense di cui al Regio decreto 27.11.1933 n.1578, quanto, e soprattutto, con la nuova e vigente disciplina introdotta con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, la quale conferma e rafforza il divieto per un avvocato dipendente di enti pubblici di esercitare la professione per conto e nell'interesse di soggetti diversi dall'ente di appartenenza.

Senza volere in questa sede ribadire i chiari principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze del 14 marzo 2002 n.3733 e del 19 agosto 2009 n. 18359, già citate nel corso della risposta alla precedente interrogazione del 28.7.2014, e persino dalla Corte Costituzionale con sentenza del 22 maggio 2013 n. 91, secondo cui è categoricamente esclusa la possibilità che un avvocato dipendente di un Ente pubblico possa patrocinare altri enti pubblici in giudizio, in questa sede è d'obbligo portare a conoscenza dei Consiglieri Interroganti un autorevolissimo parere che riguarda proprio la medesima Convenzione di cui si auspica il ripristino.

Invero, come si evince dall'allegato parere del Consiglio Nazionale Forense del 23 settembre 2009 n.36, proprio la convenzione stipulata dal Comune di Santa Croce Camerina con la allora Provincia Regionale di Ragusa, è stata ritenuta manifestamente illegittima.

Infatti, secondo il principale organo chiamato ad attuare i dettami di legge in ordine alla disciplina forense, la stessa Convenzione in esame ha finito con l'istituire un Ufficio legale che si poneva manifestamente fuori anche dalle previsioni della legge n. 224 del 2007, cui riteneva di volersi riferire, in quanto mirava alla creazione non di un ufficio legale comune ai due enti pubblici convenzionati che ne sopportassero l'impegno ed i costi di organizzazione, ed al cui interno gli avvocati iscritti all'elenco speciale svolgessero la loro attività, come vuole la legge inderogabile del 1933 (ma a maggior ragione quella del 2012), limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente di appartenenza, ma piuttosto la messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Provinciale

dell'opera del proprio Ufficio Legale, immutato nel suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, in palese violazione del chiaro divieto di legge.
Siffatto autorevolissimo parere, non può, dunque, essere facilmente disatteso.
Da ultimo anche la più recente Giurisprudenza amministrativa ha concluso che gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio **esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera**, (vedi **Consiglio di Stato sez. V 25 febbraio 2015 n. 937**), così come la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito (vedi **Cassazione civile sez. un. 10 marzo 2014 n. 5488)** che con riferimento allo *ius postulandi* degli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli enti in questione ed iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo, **si ritiene che lo stesso sia limitato alle cause ed agli affari propri dell'ente presso il quale gli iscritti prestano la loro opera**.
In particolare la Cassazione ha escluso che l'espletamento di affari di soggetto pubblico diverso da quello di appartenenza costituisca condizione sufficiente a legittimare il legittimo esercizio dell'attività professionale, con rischio dichiarazione di nullità della attività posta in essere in giudizio da un avvocato iscritto all'elenco speciale patrocinante un ente diverso da quello di appartenenza.
Da qui il paventato danno per la tutela in giudizio dei diritti del Comune di Santa Croce Camerina.
Alla luce, poi, della nuova legge professionale del 2012, dunque, successiva alla legge finanziaria del 2000 e del 2007, che la Provincia regionale invocava quale fondamento di legittimazione della istituzione della convenzione, il quadro si è definitivamente chiarito nel senso di un generale divieto per gli avvocati dipendenti della ex Provincia Regionale di Ragusa di assumere la difesa di enti diversi quale il Comune di Santa Croce Camerina.

c) In ordine alla richiesta di verificare i costi dell'Ufficio Unico di Avvocatura di cui alla convenzione rescissa ed eventualmente paragonarli a quelli degli incarichi diretti professionali, si osserva:

-i già espressi rilevanti dubbi sulla legittimità della convenzione, determinano l'inutilità della chiesta comparazione, non potendo l'Amministrazione far correre al patrimonio Comunale i rischi di declaratoria di nullità delle costituzioni in giudizio del Comune con tutte le conseguenze processuali del caso;

-in ogni caso una corretta valutazione dei costi conseguenti alla Convenzione impone di attendere l'esito dei giudizi in cui l'affidamento dell'incarico è avvenuto in applicazione della stessa, atteso che ad oggi i numeri emersi dal bilancio per incarichi legali afferiscono anche a controversie di vecchissima data;

-l'analisi dei costi va comunque concentrata supratutto in quei casi in cui l'Amministrazione, soprattutto in passato, ha inspiegabilmente affidato il patrocinio giudiziale dell'ente sia all'Ufficio Unico di Avvocatura, di cui alla più volte citata convenzione, sia ad un avvocato del Foro Libero, determinando duplicazioni di spesa.

Per queste ragioni, dunque, la rappresentazione dei costi, per quanto possa essere di rilievo ai fini della responsabilità erariale, verrà esposta all'esito dei superiori accertamenti.
Per quanto sopra e per tutte le ragioni ampiamente espresse con la risposta alla interrogazione scritta del 28.7.2014, cui si rimandano i Consiglieri interroganti, si è ritenuto di procedere al recesso dalla predetta Convenzione.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Maria Zisa

Il Consigliere Anziano
f.to Corallo Francesco

Il Segretario Comunale
f.to Ignazio Baglieri

Il Messo Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44/91 e successive modifiche e integrazioni, è affissa all'Albo Pretorio cartaceo Comunale il giorno 02-10-15 per rimanervi fino al 17-10-15 per quindici giorni consecutivi (Art. 11 L.R. 44/91).

Il Messo Comunale f.to : Il Messo Comunale (Pietro Caggia)

Il Messo Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. n.44/91 e successive modifiche e integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____.

Data _____ Il Messo Comunale f.to _____

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18 giugno 2009,n.69).

Data _____ Il Responsabile f.to _____

Il Segretario Comunale , viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio cartaceo e all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

Data _____ Il Segretario Comunale _____

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA , L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- ☐ Dichiarata di E.I. (art. 12 comma 2)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

Data f.to _____

E' copia conforme all'originale e si rilascia :

in carta libera/legale - per uso amministrativo
a richiesta del Cons. Com.le sig. _____

giusta richiesta prot. _____ del _____

Data _____ Il Funzionario _____